

RG. 8/2023



N. 56/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott.ssa Silvia Bianchi

Presidente relatore

Dott.ssa Tania Vettore

Giudice

Dott.ssa Sara Pitinari

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da ██████████, con l'ausilio dell'OCC dott. Mario Beccarello, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mestre (VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV cci;
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto la sig.ra ██████ versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali maggiori;
letta la relazione redatta dall'OCC, la quale, pur predisposta in relazione alla diversa procedura di cui agli artt. 67 e ss cci, ha sostanzialmente il contenuto della relazione di cui all'art. 269 co. 2 cci;

rilevato che l'OCC dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che la stessa percepisce uno stipendio maggiorato dell'assegno unico statale, pari ad € 1.344,17;

osservato che la stessa non deve far fronte a spese per l'alloggio e deve provvedere al mantenimento suo e delle figlie, che sono minori e di cui una è affetta da DSA (si sottolinea che l'istante ha documentato di essere separata dal marito e che pende causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio; risulta, poi, sufficientemente comprovato che la stessa non riceva alcunché dal marito a titolo di concorso al mantenimento delle figlie né possa agire esecutivamente per il recupero);

ritenuto che, quindi, appaia corretto determinare in € 1.240,00 mensili la somma da escludere, ad oggi, dal perimetro dell'attivo concorsuale, tenuto conto che non appaiono documentate spese mediche mensili per € 320,83;

osservato che appare opportuno consentire all'istante di continuare a risiedere, unitamente alle figlie e alla di lei madre, presso l'immobile sito in [REDACTED], di proprietà della stessa per la quota di 1/12, di modo da non gravare la sig.ra [REDACTED] di spese per il reperimento di un alloggio in locazione;

rilevato, infine, che sussistono i presupposti per escludere dalla liquidazione l'autovettura [REDACTED] di proprietà della sig.ra [REDACTED], considerato lo scarso valore del cespite e tenuto conto che l'auto serve all'istante per gli spostamenti (si fa presente che la sig.ra [REDACTED] ha gravi problemi cardiaci che le impediscono di camminare a lungo e deve accompagnare la figlia affetta da DSA alle visite);

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]
nata a Venezia il 2.2.1970;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Mario
Beccarello;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili
obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco
depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono
trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di
restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.
201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione, ad esclusione
dell'immobile sito in [REDACTED] dell'autovettura
[REDACTED]

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della
liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per
crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui
beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di
Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari e al PRA;

dichiara la esclusione del reddito di [REDACTED] dalla procedura di liquidazione controllata sino alla concorrenza di € 1.200,00.

Si comunichi anche al dott. Beccarello.

Venezia, 13.4.2023

Il Presidente relatore